

COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO

Regolamento **COMUNALE** **del COMMERCIO** **su AREE PUBBLICHE**

Allegato Delibera Consiglio Comunale n. 20 del 28 06 2006

S O M M A R I O

Titolo I – NORMATIVA GENERALE

- Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Criteri da seguire per l'individuazione delle aree mercatali e per le fiere
- Art. 5 - Commissione Consultiva
- Art. 6 - Compiti della Commissione Consultiva
- Art. 7 - Compiti degli uffici comunali e competenze amministrative
- Art. 8 - Esercizio dell'attività
- Art. 9 - Produttori agricoli - Autorizzazione d'esercizio
- Art. 10 - Posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art. 11 - Autorizzazione su posteggi dati in concessione
- Art. 12 - Pubblicizzazione dei posteggi liberi
- Art. 13 - Posteggi fuori mercato – Criteri di assegnazione
- Art. 14 - Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante
- Art. 15 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione
- Art. 16 - Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area
- Art. 17 - Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio
- Art. 18 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio
- Art. 19 - Indirizzi generali in materia di orari
- Art. 20 - Festività
- Art. 21 - Regolazione della circolazione e delle attività all'interno delle aree
- Art. 22 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico.
- Art. 23- Pubblicità dei prezzi
- Art. 24 - Sanzioni
- Art. 25 - Validità delle presenze
- Art. 26 – Assenza del titolare
- Art. 27 - Calcolo delle presenze nelle fiere e mercati
- Art. 28 - Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e fiere
- Art. 29 - Comunicazione dati al sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche

Titolo II – DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI

- Art. 30 - Definizione – Rinvio
- Art. 31 - Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo
- Art. 32 - Planimetria dei mercati
- Art. 33 - Utilizzo del posteggio e caratteristiche del banco di vendita
- Art. 34 - Dimensioni dei posteggi
- Art. 35- Divieto di cessione del posteggio
- Art. 36 – Subingresso nel posteggio
- Art. 37 - Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato

- Art. 38 - Scambio reciproco di posteggio
- Art. 39 - Attività con il sistema del "battitore"
- Art. 40 - Messa a disposizione di aree private
- Art. 41 - Posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art. 42 - Decadenza dalla concessione del posteggio
- Art. 43 – Sospensione della concessione di posteggio
- Art. 44- Oneri di occupazione
- Art. 45 - Revoca della concessione del posteggio
- Art. 46 - Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione precaria
- Art. 47- Obblighi dei venditori
- Art. 48 - Effettuazione di mercati straordinari
- Art. 49 – Mercato specializzato o esclusivo e stagionale
- Art. 50 - Mercati: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali, orari. Scheda

Titolo III – COMMERCIO ITINERANTE

- Art. 51 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante
- Art. 52 - Divieti
- Art. 53 - Determinazione degli orari
- Art. 54 - Rappresentazione cartografica
- Art. 55 - Vendita di prodotti in forma itinerante da parte del produttore agricolo - Modalità. Orari. Divieti

Titolo IV – FIERE

- Art. 56 - Tipologia ed aree destinate a fiere
- Art. 57 - Autorizzazione per operare nelle fiere
- Art. 58 - Criteri di priorità ai fini della graduatoria
- Art. 59 - Assegnazione dei posteggi non utilizzati
- Art. 60 - Fiere: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali. Orari. Scheda

Titolo V – ALTRE AREE PUBBLICHE PER IL COMMERCIO

- Art. 61 – Posteggi fuori mercato
- Art. 62 – Commercio in occasioni particolari

Titolo VI – NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

- Art. 63 - Normativa igienico-sanitaria

Titolo VII – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 64 - Disposizioni transitorie e finali

ALLEGATI

- A) Modello Scheda mercati.
- B) Modello Scheda fiere
- C) Modello Scheda posteggi fuori mercato
- D) Bando comunale per l'assegnazione in concessione di aree nei mercati
- E) Bando comunale per l'assegnazione di aree nelle fiere
- F) Domanda per ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante
- G) Provvedimento di conversione delle autorizzazioni di cui alla L. n. 112/1991 nelle corrispondenti autorizzazioni di cui alla L.R. n. 15/2000
- H) Provvedimento di frazionamento delle autorizzazioni amministrative di cui all'articolo 1, comma 2, L. 112/91

TITOLO I NORMATIVA GENERALE

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nei mercati comunali al dettaglio e nelle fiere, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal paragrafo VI, dell'allegato "A", della legge regionale n. 15 del 21 marzo 2000 (Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche, in attuazione del D.lgs. n. 114/98 e primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche).

2. Ad esclusione della disciplina inerente i posteggi, il presente regolamento non si applica:

- a) alle occupazioni di aree pubbliche per l'esercizio della vendita di giornali e riviste, oggetto di specifica disciplina;
- b) alle attività di somministrazione alimenti e bevande disciplinate dalla legge n. 287/91;
- c) alle iniziative di carattere culturale, artistico, promozionale e di tempo libero, comportanti occupazioni di suolo pubblico in cui non venga esercitata l'attività di vendita ovvero si eserciti con carattere esclusivamente di occasionalità ad opera di associazioni con carattere nazionale o locale;
- d) alle attività elencate nell'art. 4 comma 2 del d.lgs 114/98.

3. Alle attività di vendita o somministrazione che si svolgono nell'ambito dello spettacolo viaggiante o altra particolare manifestazione insistente su area pubblica si applica la regolamentazione prevista per la manifestazione stessa. I titolari delle attività dovranno comunque possedere i requisiti previsti dalla normativa relativa al commercio su aree pubbliche.

4. Per le manifestazioni fieristiche organizzate ai sensi della legge regionale n. 45 del 29

aprile 1980 si applica la regolamentazione particolare per queste previste.

4. Il regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.

Art. 2 Definizioni

Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

a) per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

b) per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;

c) per mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

d) per mercato specializzato od esclusivo: un mercato nel quale, almeno il novanta per cento dei posteggi è riservato al commercio di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti ad uno stesso settore merceologico;

e) per mercato stagionale: un mercato che si svolge per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni. Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;

f) per presenze effettive in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;

g) per presenze in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia. L'assegnatario di posteggio che, senza giustificato motivo, vi rinuncia, non viene, comunque, considerato presente sul mercato;

h) per fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

i) per fiera specializzata: la manifestazione nella quale, almeno il novanta per cento dei posteggi, è riservato al commercio di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti ad uno stesso settore merceologico;

j) per fiera locale: la manifestazione che ha carattere esclusivamente locale, con vocazione commerciale limitata all'area comunale, che viene organizzata al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, strade e quartieri;

k) per presenze effettive in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato il commercio nella fiera;

l) per presenze in una fiera: il numero delle volte nelle quali un operatore è stato inserito nella graduatoria della fiera, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno

svolgere l'attività;

m) per autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti, o di sede legale in caso di S.n.c. e S.a.s., che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche;

n) per posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;

o) per posteggio fuori mercato: il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un'area mercatale, e soggetto al rilascio di concessione;

p) per mezzo attrezzato: l'autonegozio attrezzato per esercitare l'attività senza banco a terra;

q) per "decreto legislativo": il decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998;

r) per "legge regionale": la legge della Regione Lombardia, n. 15 del 21 marzo 2000;

s) per registro imprese: il registro imprese di cui alla L. n. 580/1993, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;

t) per *Bollettino Ufficiale della Regione*: il *Bollettino Ufficiale* della Regione Lombardia;

u) per mercato straordinario: l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario, con gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;

v) per migliona: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;

w) per scambio: la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;

y) per posteggio riservato: il posteggio individuato per i produttori agricoli;

z) per settore merceologico: quanto previsto dall'articolo 5 del D.lgs. n. 114/1998 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE;

aa) per tipologia merceologica del posteggio: la destinazione del posteggio in relazione a specifici prodotti merceologici nell'ambito del settore alimentare o non alimentare;

ab) per spunta o sorteggio: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;

ac) per "spuntista": l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;

ad) per produttori agricoli: i proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti, le loro cooperative o consorzi;

af) per ordinanza del Ministro della Sanità: l'ordinanza di detto Ministero in data 2 marzo 2000;

Art. 3 Finalità

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

- a)* favorire la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e un'adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore;
- b)* assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;
- c)* rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche, con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
- d)* valorizzare la funzione commerciale resa da mercati e fiere, al fine di assicurare un servizio anche nelle zone non sufficientemente servite dalla struttura commerciale esistente;
- e)* salvaguardare e riqualificare il centro storico, attraverso la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;
- f)* favorire le zone in via di espansione o le zone cittadine a vocazione turistica, in relazione all'andamento del turismo stagionale;
- g)* salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente, dotando le aree mercatali di servizi igienici e di adeguati impianti di allacciamento alle reti elettrica, idrica e fognaria, in conformità alla vigente normativa igienico-sanitaria;
- h)* favorire l'individuazione di nuove aree, pubbliche o private, coperte o scoperte, atte ad ospitare mercati. L'individuazione di dette aree deve essere strettamente correlata all'incremento demografico, alla propensione al consumo ed alla offerta commerciale già esistente nel territorio comunale;
 - i)* localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:
 - un facile accesso ai consumatori;
 - sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
 - il minimo disagio alla popolazione;
 - la salvaguardia dell'attività commerciale in atto ed, in particolare, quella dei mercati nei centri storici, compatibilmente con il rispetto della normativa riguardante gli aspetti igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;
 - un riequilibrio dei flussi di domanda attualmente diretti verso i centri storici o verso aree congestionate;
 - l)* promuovere l'aggregazione associativa degli operatori, mediante la costituzione di cooperative e/o consorzi per la gestione dei servizi mercatali.

Art. 4

Criteri da seguire per l'individuazione delle aree mercatali e per le fiere

1. Nell'individuazione delle aree da destinare a sede di mercati o fiere, il Comune deve rispettare:

- a) le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
- b) i vincoli per determinate zone od aree urbane, previsti dal Ministro dei beni culturali ed ambientali, a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;
- c) le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere;
- d) le limitazioni ed i divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana;
- e) le caratteristiche socio-economiche del territorio;
- f) la densità della rete distributiva in atto e tener conto della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante.

Art. 5

Commissione Consultiva

1. Per lo svolgimento dei compiti e funzioni indicati all'art. 6 del presente regolamento, è istituita, una Commissione Consultiva così composta:
 - Presidente: Sindaco o suo delegato
 - n. 1 rappresentante delle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello provinciale ;
 - n.2 rappresentanti delle organizzazioni degli operatori al dettaglio su area pubblica, maggiormente rappresentative a livello provinciale;
 - dal rappresentante del Comune nella persona del Responsabile dell' Ufficio Commercio o suo delegato;
 - Segretario senza diritto di voto: la responsabile del Servizio Amministrativo o suo delegato;

2. La maggiore rappresentatività è comprovata dal maggior numero degli iscritti, su scala provinciale.

3. Con la stessa procedura prevista per gli effettivi, possono essere nominati anche membri supplenti.

4. La Commissione è nominata dal Sindaco e dura in carica fino alla scadenza del mandato di questi ed esercita le sue funzioni fino al rinnovo e comunque resta in carica fino alla costituzione della nuova.

Nel caso in cui nessun rappresentante sia stato designato da parte degli organismi suindicati, il Sindaco provvede comunque alla nomina della Commissione individuando le Associazioni che sono chiamate a nominare i propri rappresentanti in seno alla stessa commissione, nomina che sarà effettuata di volta in volta in sede di convocazione.

5. La Commissione si riunisce nei casi previsti dal successivo articolo o su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti effettivi. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti effettivi. Delibera a maggioranza dei presenti e votanti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

In seconda convocazione, da effettuarsi in giornata diversa da quella prevista per la prima

convocazione, viene considerata valida la seduta in cui siano presenti almeno due componenti della Commissione.

6. Il componente che, senza giustificato motivo, non partecipa almeno a due delle riunioni della Commissione che si svolgono nel corso di un anno solare, viene considerato decaduto e sostituito nell'incarico. La decadenza viene comunicata all'interessato dal Segretario della Commissione Consultiva a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro quindici giorni da quando si è verificata.

7. L'ordine del giorno deve essere inviato dal Segretario ad ogni componente della Commissione almeno cinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento delle riunioni e deve contenere l'indicazione della data e dell'ora di svolgimento della seduta, nonché un elenco analitico degli argomenti in discussione. Ogni commissario ha diritto di prendere visione delle pratiche presso la Segreteria della Commissione, che ha sede presso il Settore Polizia locale, Servizio commercio e polizia amministrativa.

Art. 6

Compiti della Commissione Consultiva

1. I compiti della Commissione Consultiva di cui all'articolo 5 del presente regolamento sono quelli di esprimere parere, non vincolante, sulle seguenti materie:

- a) programmazione dell'attività di commercio su aree pubbliche;
- b) definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinare al commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
- c) istituzione, soppressione, spostamento, ristrutturazione dei mercati e fiere;
- d) criteri di assegnazione dei posteggi nei mercati e fiere;
- e) canoni e tariffe per l'occupazione di suolo pubblico nei mercati e fiere;
- f) regolamenti comunali aventi ad oggetto il commercio su aree pubbliche;
- g) orari di svolgimento di mercati e fiere e per il commercio in forma itinerante e relative variazioni;
- h) spostamento delle date di effettuazione di mercati e fiere;

2. La richiesta di parere deve essere formulata per scritto, ed inviata ad ogni componente la Commissione insieme all'ordine del giorno della seduta.

3. La Commissione deve fornire il parere richiesto entro e non oltre venti giorni dalla richiesta.

Art. 7

Compiti degli uffici comunali e competenze amministrative

1. La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge, nonché le funzioni di polizia amministrativa nei mercati, spettano all'Amministrazione Comunale che le esercita attraverso l'Ufficio Commercio per quanto attiene le attività prettamente amministrative (rilascio autorizzazioni, concessioni, conversioni, revoche, ecc.) e la Polizia Locale per quanto attiene l'attività di controllo e vigilanza.

2. Il Responsabile dell'Ufficio Commercio si avvale, per l'esclusiva attività di controllo e vigilanza, del personale inserito nell'Area Polizia Locale, richiedendone i servizi al Responsabile P.L..

3. Le competenze relative al procedimento amministrativo di cui alla legge 689/81, sono attribuite all'Ufficio Commercio, quelle sanzionatorie alla Polizia Locale.

Art. 8 **Esercizio dell'attività**

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo di dieci anni o su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante.

2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita. Non può essere svolto nei giorni in cui il titolare dell'autorizzazione esercita l'attività su area pubblica in un posteggio a posto fisso, fruito in concessione.

3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

4. L'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo, rilasciata da un Comune della Regione Lombardia, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.

5. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo, rilasciata da un Comune della Regione Lombardia, abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.

6. Ad uno stesso operatore commerciale, persona fisica o società di persone, non può essere rilasciata più di una autorizzazione di tipo itinerante.

7. Le autorizzazioni di cui ai commi 4 e 5 sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, ed a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo.

8. L'autorizzazione rilasciata abilita sia alla vendita sia alla somministrazione di prodotti alimentari sempre che il titolare sia in possesso dei requisiti richiesti. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare dal titolo autorizzatorio.

Art. 9 **Produttori agricoli. Autorizzazione d'esercizio**

1. Per i produttori agricoli, l'autorizzazione d'esercizio di cui alla legge n. 59/1963, è sostituita dalla comunicazione prevista dall'art. 4 del D.Lgs 228/01.

Art. 10 **Posteggi riservati ai produttori agricoli**

1. La qualità di agricoltore può essere comprovata dalle normali certificazioni o attestazioni rilasciate in originale dagli organi competenti per legge, oppure dalla comunicazione di inizio attività di cui all'articolo precedente

2. In relazione alla stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggio

agli agricoltori può essere fatta per un decennio e riguardare l'intero anno solare oppure periodi limitati dell'anno.

Art. 11 **Autorizzazione su posteggi dati in concessione**

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nei mercati comunali al dettaglio mediante utilizzo di posteggi dati in concessione decennale, è rilasciata dal Responsabile dell' Ufficio Commercio, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di bando di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili nei vari mercati comunali al dettaglio che si svolgono su area pubblica.

2. La graduatoria è approvata dal Responsabile del Settore Polizia Locale.

3. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione decennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Comune, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando che sarà opportunamente pubblicizzato ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento.

Nella domanda devono essere dichiarati:

a) i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;

b) codice fiscale/partita IVA;

c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo;

d) di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi nello stesso mercato, nel quale si va a chiedere una nuova autorizzazione e relativa concessione d'area pubblica;

e) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche (numero, superficie, settore) del posteggio chiesto in concessione;

f) il settore od i settori merceologici.

4. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:

a) maggiore numero di presenze in qualità di spuntista maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione in concessione;

b) anzianità di iscrizione al registro imprese, a carattere generale, ossia per qualsiasi attività;

c) anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta documentata dall'iscrizione al registro delle imprese;

d) ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta, per attestare la data di invio fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio Postale accettante. Per quelle consegnate direttamente al Comune, il timbro a data apposto dall'Ufficio protocollo del Comune.

5. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale di Stato, con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure possono essere consegnate direttamente all'Ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza del Comune. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.

6. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Settore Polizia Locale, pubblica la graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma 4. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro

quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'albo pretorio del Comune.

7. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione alla graduatoria di cui al comma 6, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa.

8. I concorrenti all'assegnazione dovranno impegnarsi a svolgere l'attività di vendita conformemente alla tipologia merceologica stabilita per il posteggio da assegnare.

Art. 12

Pubblicizzazione dei posteggi liberi

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica in un mercato, usufruendo contestualmente della concessione decennale della relativa area di posteggio, l'Ufficio Commercio del Comune deve trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale*, tutti i dati e notizie che riguardano i posteggi liberi e, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione.

2. Ogni interessato può presentare domanda al Comune, volta ad ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della relativa area, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione dell'avviso di disponibilità di posteggi sul *Bollettino Ufficiale* della Regione.

3. La domanda deve contenere le indicazioni precisate all'art. 11 del presente regolamento.

Art. 13

Posteggi fuori mercato. Individuazione e Criteri di assegnazione

1. I posteggi fuori mercato attualmente esistenti sono ubicati nell'area prospiciente Piazza 1° Maggio. Ulteriori ubicazioni potranno essere individuate a discrezione dell'Amministrazione Comunale previa apposita deliberazione di Giunta Comunale.

2. L'ubicazione di tali posteggi attualmente in atto, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, le loro dimensioni, totali e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici, gli spazi di servizio, gli orari di attività, sono determinati secondo la scheda allegata.

3. I posteggi posti fuori mercato resi disponibili, sono assegnati dall'Ufficio Commercio del Comune in concessione decennale sulla base di apposita graduatoria approvata dal Responsabile dell'Ufficio predetto e dal Responsabile della Polizia Locale e pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni interi e consecutivi.

4. Qualora si verifichi la disponibilità di posteggi fuori mercato, l'assegnazione relativa sarà operata attraverso la procedura del bando di concorso pubblico, al quale saranno ammessi a partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo.

5. Il termine di partecipazione è di trenta giorni decorrenti dal primo giorno di pubblicazione del bando:

6. Nella domanda di partecipazione, ogni interessato deve dichiarare:

a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza.

Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società.

- b)* codice fiscale/partita Iva;
- c)* il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo;
- d)* di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi in un'area pubblica comunale;
- g)* la denominazione e le caratteristiche, dimensionali e strutturali, (superficie di vendita, servizi, spazi annessi) del posteggio chiesto in concessione;
- h)* il settore od i settori merceologici.
- i)* di aver preso visione della relativa concessione di posteggio e di accettarne le condizioni.

5. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:

a) anzianità di iscrizione al registro imprese, a carattere generale, ossia per qualsiasi attività;

b) anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta documentata dall'iscrizione al registro delle imprese;

c) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta, per la data di invio fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio postale accettante. Per quelle consegnate direttamente al Comune, la data di arrivo apposta dall'Ufficio protocollo del Comune.

6. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale di Stato, con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure possono essere consegnate direttamente all'ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza del Comune. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.

7. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Settore Polizia Locale pubblica la graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma 5. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione, da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione dell'istanza di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'albo pretorio del Comune.

8. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria di cui al comma 7, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa all'albo pretorio del Comune.

9. I concorrenti all'assegnazione dovranno impegnarsi a svolgere l'attività di vendita conformemente alla tipologia merceologica stabilita per il posteggio da assegnare.

Art. 14

Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo, è rilasciata dal Responsabile dell' Ufficio Commercio, secondo le norme procedurali stabilite dal Comune in conformità alla normativa nazionale e regionale.

2. Il richiedente, se persona fisica, deve avere la residenza nel Comune che rilascia l'autorizzazione; se società di persone deve avervi la sede legale.

3. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda in bollo al Comune, nella quale devono essere precisati:

a) generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, residenza. Se società di persone: ragione sociale; sede legale; cognome e nome;

luogo e data di nascita del legale rappresentante;

b) codice fiscale/partita IVA;

c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo;

d) il settore od i settori merceologici richiesti;

e) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante e di non avere alcun procedimento in sospeso per tali fini;

4. La domanda può essere inviata a mezzo del servizio postale di Stato, con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure può essere presentata direttamente al Comune. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione della domanda. Qualora l'inoltro dell'istanza avvenga a mezzo del servizio postale, la data di presentazione è comprovata dall'avviso di ricevimento, debitamente firmato dal Comune. In caso di consegna diretta, a mano, al Comune, la data di presentazione è attestata dagli estremi di registrazione dell'istanza all'ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza.

5. La domanda viene assegnata in istruttoria al Servizio Amministrativo – Ufficio Commercio.

6. Qualora la domanda non sia regolare o completa il Servizio competente ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In questo caso, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.

7. Nel caso in cui il Servizio competente non provveda alla comunicazione di cui al comma 6, il termine del procedimento decorre, comunque, dal ricevimento della domanda.

8. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. Il provvedimento di diniego, a firma del Responsabile del Settore competente deve essere motivato, sia negli elementi di fatto che di diritto, e comunicato all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 15

Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività.

2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità.

3. Qualora l'azienda sia esercitata su area pubblica, in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda stessa, o di un suo ramo, comporta anche, per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto di intestarsi, a richiesta, la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo del decennio in corso, a condizione che l'attività del subentrante sia conforme alla tipologia merceologica specificatamente determinata per il posteggio stesso.

4. Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione esercitata a posto fisso e della corrispondente concessione del suolo pubblico, può essere presentata un'unica domanda che sarà assegnata, in istruttoria, all'Ufficio Commercio.

5. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta

anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta, ad eccezione della data di inizio dell'attività.

6. Il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, alla data dell'atto di trasferimento dell'attività o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività a condizione che comunichi al Comune l'avvenuto subingresso.

7. Il subentrante per atto tra vivi, qualora non ottenga, prima di iniziare l'attività, il possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo o non comunichi il subingresso entro quattro mesi dalla data di acquisto del titolo, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. In tale ultimo caso è possibile concedere, per motivi di comprovata necessità, una proroga di ulteriori trenta giorni. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento, dal Responsabile dell' Ufficio Commercio.

8. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo alla data di acquisto del titolo, ha comunque facoltà di continuare, a richiesta, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che, entro un anno dalla data predetta, pena la decadenza, acquisisca detti requisiti e comunichi la prosecuzione dell'attività, chiedendo l'intestazione del titolo già intestato al dante causa. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento, dal Responsabile dell' Ufficio Commercio.

9. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nei posteggi fuori mercato, nonché ai fini dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi .

Art. 16

Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area

1. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata su area pubblica a posto fisso, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono valide fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della stessa, sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario, che ha diritto di ottenerle, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora quest'ultimo non chieda l'autorizzazione e la concessione e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

2. In caso di azienda esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, al proprio Comune di residenza, in caso di ditta individuale, o di sede legale, in caso di società di persone. Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

Art. 17

Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi il Responsabile dell' Ufficio Commercio può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni di calendario.

2. Si considerano di particolare gravità:

a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;

b) l'abusiva estensione, per oltre un terzo, della superficie autorizzata;

c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

3. La sospensione dell'attività , entro i limiti di cui al comma 1, è prevista anche in caso di recidiva relativa a violazioni di norme contenute nel presente regolamento o nelle ordinanze emanate dal Sindaco in materia di determinazione degli orari di vendita e delle modalità di svolgimento dell'attività.

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

4. Nella procedura sanzionatoria deve essere rispettata la normativa di cui alla legge 689/1981.

Art. 18

Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata dal Responsabile dell' Ufficio Commercio quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

b) il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;

c) l'operatore, titolare di autorizzazione itinerante, sospende l'attività per più di un anno, salvo proroga non superiore a tre mesi, in caso di comprovata necessità;

d) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo;

e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione se entro un anno non viene presentata comunicazione di reintestazione del titolo da parte degli eredi.

f) per decadenza, per qualsiasi motivo, della concessione di posteggio.

2. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è adottato dal Responsabile dell' Ufficio Commercio, che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Al provvedimenti di revoca dell'autorizzazione di tipo A) segue di diritto la decadenza della concessione del posteggio relativo .

Art. 19

Indirizzi generali in materia di orari

1. In conformità agli indirizzi di cui all'art. 9 della legge regionale valgono, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, i seguenti principi:

a) l'attività può essere esercitata in fasce orarie diverse rispetto a quelle vigenti per il commercio in sede fissa;

b) la fascia oraria massima di orario è compresa tra le ore 7,00 e le ore 22, 00;

c) è vietata l'istituzione di nuovi mercati in giornate domenicali o festive;

d) è vietato effettuare mercati e fiere nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua. Il mercato che dovesse cadere in una di queste giornate potrà essere effettuato il giorno precedente. Limitazioni temporali allo svolgimento del commercio possono essere stabilite in caso di indisponibilità dell'area mercatale dovuta a motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario od altri di pubblico interesse.

2. Il Sindaco provvede, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 5 del presente regolamento, a modificare le fasce orarie per l'obbligo di vendita, lo scarico delle merci, l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area di mercato.

3. L'orario dei singoli mercati e fiere, in atto alla data di approvazione del presente regolamento, è indicato nelle schede relative ad ogni mercato e fiera.

Art. 20

Periodi ed orari dei mercati

1. Lo svolgimento dell'attività nell'ambito dei mercati, fiere, sagre e posteggi isolati si effettua nei periodi e date indicati nelle singole schede delle manifestazioni.

2. Il mercato che ricade in giorno festivo sarà comunque effettuato. Resta salva la facoltà della Giunta Comunale, per motivi attinenti alla circolazione veicolare o altri di pubblico interesse, di provvedere allo spostamento del mercato in altro giorno della settimana, sentita la commissione di cui all'art. 5. In tali casi l'assenza all'attività mercatale non sarà tenuta in considerazione ai fini di quanto previsto dall'art. 17 del presente regolamento.

Art. 21

Regolazione della circolazione e delle attività all'interno delle aree

1. Ogni area di svolgimento di mercati e fiere sarà interdetta al traffico veicolare, ivi compresi cicli e motocicli anche se portati a mano, nel giorno e negli orari di svolgimento del mercato, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti. Nel caso di svolgimento delle fiere tale divieto sarà disposto a mezzo di ordinanza del Comune, Settore Polizia Locale.

L'ordinanza sarà resa nota tramite posizionamento di apposita segnaletica stradale a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale per mezzo dei propri operatori.

E' parimenti vietata sull'area del mercato e delle fiere la circolazione degli animali di qualsiasi specie ad eccezione dei cani che però devono essere muniti di museruola e condotti al guinzaglio.

2. All'interno delle aree di svolgimento delle fiere o mercati (posteggi o corsie tra i medesimi) è vietata ogni attività estranea a quella commerciale, compreso il volantinaggio ed ogni genere di propaganda politica, religiosa, sindacale o pubblicitaria, nonché l'esercizio di mestieri ambulanti quali cantanti, suonatori, girovaghi, burattinai, giocolieri ecc. E' possibile, da parte della Giunta Comunale, individuare degli stalli di sosta, destinati all'esercizio di mestieri ambulanti, nei pressi dell'area mercatale, con assegnazione temporanea in base alle richieste.

Nelle immediate adiacenze tali attività sono ammesse purchè preventivamente autorizzate dall' Ufficio Commercio. Fatto salvo quanto previsto dalla disciplina della propaganda elettorale.

Art. 22 **Tariffe per la concessione del suolo pubblico**

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 23 **Pubblicità dei prezzi**

1. Il commerciante su area pubblica è soggetto all'obbligo di esposizione dei prezzi di vendita ai sensi dell'art. 14 del d.lgs 114/98. Fino al 31/12/2007 i prezzi esposti devono essere pubblicizzati sia in Euro che in Lire.

Art. 24 **Sanzioni**

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni espressamente previste dal Decreto, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento e delle conseguenti ordinanze adottate dal Sindaco o dal Responsabile preposto in attuazione al presente regolamento, comporta la sanzione amministrativa da 52 Euro a 520 Euro,

Nel caso di esercizio del commercio su area pubblica senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza autorizzazione o permesso di cui all'art. 28 comma 9 e 10 del decreto, si applica la confisca delle attrezzature e della merce. (Nel caso in cui la merceologia confiscata sia deperibile e comunque di modico valore, ovvero inferiore a 520 Euro, l'organo di Polizia accertatore può procedere alla distruzione della merce anche tramite devoluzione ad organi o enti assistenziali)

Nei casi di particolare gravità o recidiva espressamente previsti dalla legge, il Responsabile competente potrà disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di calendario.

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.

Art. 25

Validità delle presenze

1. Ai fini della validità della partecipazione all'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti nelle fiere e mercati, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza. In entrambi i casi è ammessa anche la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati, per iscritto, dal titolare dell'autorizzazione.

2. Chi partecipa alla suddetta assegnazione deve essere in possesso dell'originale del titolo autorizzatorio che abilita all'esercizio del commercio su area pubblica .

1. In mancanza dei requisiti di cui ai commi 1 o 2 si dovrà procedere alla non assegnazione dei posteggio.

Art. 26

Assenza del titolare

1. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta in un posteggio è consentita ai dipendenti o collaboratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.lgs. 114/1998

2. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, tutti i soci possono svolgere l'attività sul posteggio.

3. I soggetti previsti nei commi precedenti sono comunque obbligati a tenere sul posteggio l'autorizzazione in originale.

Art. 27

Calcolo delle presenze nelle fiere e mercati

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente nel mercato o fiera, al posteggio assegnato, entro l'orario previsto dal Comune.

2. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato o fiera, non è presente nel posteggio, entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite, è considerato assente, salvo i casi di ritardo giustificato e preventivamente comunicati all'Ufficio Commercio.

3. Salvo i casi espressamente autorizzati di sgombero anticipato, è obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato o delle fiera. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti. Il Servizio Polizia Locale provvede ad annotare, in apposito registro, le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato o fiera. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili presso l'Ufficio Commercio nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

Art. 28

Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e fiere

1. La soppressione di mercati o fiere, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l'aumento del numero di posteggi e lo spostamento delle date di svolgimento, sono decisi dalla Giunta Comunale, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 5 del

presente regolamento.

2. Il Settore competente, entro trenta giorni dall'adozione di un eventuale provvedimento di riduzione dei posteggi esistenti in un mercato, deve segnalare alla Regione il numero dei posteggi soppressi.

3. Lo spostamento del mercato, temporaneamente od in via definitiva, in altra sede o l'effettuazione dello stesso in altro giorno lavorativo, può essere disposto per:

a) motivi di pubblico interesse;

b) cause di forza maggiore;

c) limitazioni o vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico od igienico-sanitario.

d) Per motivi contingibili e urgenti. In tal caso il Sindaco vi provvede con proprio atto salvo ratifica della Giunta Comunale entro 30 giorni previo parere della Commissione Consultiva di cui all'art.5.

4. Qualora si proceda allo spostamento dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti priorità:

a) anzianità di presenza effettiva nel posteggio di mercato;

b) anzianità di presenza effettiva nel mercato;

c) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione ai settori merceologici – alimentare e non alimentare – ed al tipo di attrezzatura di vendita utilizzate dai singoli richiedenti, nonché delle merci vendute nel caso il Comune abbia determinato la tipologia merceologica dei posteggi da riassegnare.

5. Nel caso di trasferimento parziale del mercato in altra sede, anche temporaneamente, la Giunta Comunale individua le ulteriori aree da destinare ai soggetti che operano nella zona oggetto di trasferimento e la riassegnazione dei posteggi è effettuata secondo i criteri di cui al comma precedente.

6. Quando le date di effettuazione di mercati e fiere coincidono, e non sono disponibili altre aree pubbliche che ne consentano lo svolgimento simultaneo, deve essere consentita l'effettuazione del mercato in altra data, da stabilire sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

Art. 29

Comunicazione dati al sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche

1. Ai fini della rilevazione della consistenza degli esercizi per il commercio su aree pubbliche, ogni provvedimento di rilascio, revoca o modifica dell'autorizzazione d'esercizio deve essere comunicato dall' Ufficio Commercio del Comune alla Camera di Commercio, entro dieci giorni dalla adozione.

2. Entro lo stesso termine, devono essere inviate alla Camera di Commercio tutte le variazioni relative a subentri, cessazioni, decadenze, .

3. Entro il 30 settembre di ogni anno, deve essere inviata alla Camera di Commercio la situazione relativa ai mercati e fiere che si svolgono nel territorio comunale, con l'indicazione della relativa denominazione, localizzazione, ampiezza delle aree, numero dei posteggi, durata, orari e assegnatari dei posteggi.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI

Art. 30

Definizione

1. I mercati, compresi quelli specializzati, stagionali, e straordinari, sono definiti all'art. 1 del presente regolamento.

2. L'individuazione delle aree per l'istituzione di nuovi mercati è effettuata dal Comune nel rispetto degli indirizzi di cui al II.1 dell'allegato A, della legge regionale.

3. L'istituzione di nuovi mercati oppure l'adozione di atti che comportino l'aumento di posteggi in numero superiore ai parametri previsti dalla normativa regionale, sono soggetti al preventivo nulla osta della giunta regionale.

4. Le aree da destinare a sede di nuovi mercati sono stabilite dal Consiglio Comunale che, nell'individuare, determina:

a) l'ampiezza complessiva delle stesse e la loro ubicazione;

b) il periodo di svolgimento dei mercati, e relativi orari;

c) il numero complessivo dei posteggi, relativi numeri identificativi e superficie;

d) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative ubicazioni e superfici, nonché i criteri di assegnazione;

e) le tipologie merceologiche dei posteggi, all'interno dei vari settori di mercato.

5. La dislocazione dei posteggi nell'ambito dei mercati può essere variamente articolata in relazione:

a) alle esigenze di allacciamento alle reti idrica e fognaria;

b) al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla legge;

c) alla diversa superficie dei posteggi.

5. La seguente disciplina inerente i mercati è applicabile anche ai posteggi isolati, in quanto compatibile.

Art. 31

Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo

1. La concessione dei posteggi, sia nei mercati che fuori, ha la durata di dieci anni. Almeno tre mesi prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo per un uguale periodo, autocertificando il permanere dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività.

2. Qualora venga deciso di non procedere, alla scadenza, al rinnovo delle concessioni, ne dovrà essere dato avviso scritto agli interessati, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, da comunicare almeno tre mesi prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando, nella comunicazione, i motivi per i quali non si procede al

rinnovo della concessione.

3. In uno stesso mercato, uno stesso soggetto, persona fisica o società di persone, non può essere titolare di più di due concessioni di posteggio e relative autorizzazioni.

Art. 32

Planimetria dei mercati

1. Presso l'Ufficio Commercio del Comune è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali, una planimetria dei mercati e fiere, che evidenzia il numero dei posteggi, la loro dislocazione, la suddivisione in settori del mercato, le tipologie dei posteggi ed i servizi e parcheggi.

Art. 33

Utilizzo del posteggio e caratteristiche del banco di vendita

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio, delle disposizioni comunali relative alle tipologie merceologiche dei posteggi e dei regolamenti comunali.

2. Il posteggio è quello previsto dalla specifica concessione rilasciata e dovrà rispettarne i termini. L'occupazione dell'area è consentita unicamente entro le dimensioni stabilite nella concessione.

3. I banchi devono essere posti in allineamento rispetto agli altri della stessa fila lasciando libero un corridoio di 50 cm tra banco e banco per il passaggio di servizio, fatti salvi i diritti acquisiti. In tale corridoio è vietata la sosta degli utenti per le operazioni di acquisto.

4. Le merci devono essere esposte sui banchi di vendita aventi altezza minima dal suolo di cm. 50, per gli alimentari. Per i non alimentari le merci devono comunque essere esposte sollevate da terra. Il tendone a copertura del banco deve essere ubicato ad un'altezza minima dal suolo di mt. 2, misurata dalla parte più bassa e può sporgere non oltre 1 metro dal confine di attestazione frontale del posteggio assegnato, con divieto di appendere le merci oltre gli spazi assegnati. Ai soli venditori di piante e fiori, ferramenta, terraglie, arredamenti è consentita l'esposizione a terra della merce.

5. L'operatore dovrà lasciare sgombro il posteggio da ogni genere di rifiuto, che dovrà essere raccolto in modo idoneo a favorire le operazioni di pulizia.

6. È vietato imbrattare il suolo pubblico e affiggere pali o danneggiarlo in qualsiasi modo, nonché danneggiare la sede stradale gli arredi urbani ed il patrimonio arboreo.

7. I pescivendoli dovranno provvedere alla pulizia ed al lavaggio dell'area occupata.

Art. 34

Dimensioni dei posteggi

1. I posteggi, tutti o parte, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che la stessa

venga ampliata anche con la soppressione di un posteggio limitrofo libero con il conseguente aumento degli oneri di concessione di posteggio occupato e non ancora assegnato ove ne sia ravvisata l'opportunità e se impossibile, che gli venga concesso un altro posteggio, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale.

Art. 35

Divieto di cessione del posteggio

3. E' vietata la cessione a terzi, anche provvisoria, del posteggio avuto in concessione, se non nel caso di cessione contestuale dell'azienda commerciale. In caso di cessione, anche parziale, del posteggio ad altro operatore commerciale, il titolare decade dalla concessione, senza diritto a rimborsi o altri indennizzi.

Art. 36

Subingresso nel posteggio

1. Nel caso di subingresso nell'azienda commerciale, al subentrante in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, verrà assegnato il posteggio in godimento del cedente, sempre che l'attività sia compatibile con il settore merceologico determinato per tale posteggio. Per i mercati in cui i posteggi sono stati definiti in relazione a tipologie particolari di prodotti, il subentrato potrà porre in vendita esclusivamente prodotti appartenenti a tale tipologia merceologica.

Art. 37

Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato

1. Prima che il Comune abbia provveduto a trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale*, i dati relativi ai posteggi liberi da assegnare in concessione, i soggetti concessionari di area pubblica in un mercato comunale, possono chiedere di trasferire la loro attività in uno dei posteggi liberi, con contestuale rinuncia al posteggio fruito.

A tal fine la disponibilità dei posteggi liberi viene preventivamente comunicata, dai competenti uffici comunali, ai membri della Commissione di cui all'art. 5.

2. Se la domanda è unica, la stessa sarà accolta dal Responsabile dell'Ufficio Commercio previa verifica del rispetto di eventuali settori e/o tipologie merceologiche del mercato e con "presa d'atto" della rinuncia al posteggio da parte dell'operatore che ha chiesto lo spostamento.

3. In caso di pluralità di domande, si procede a formare una apposita graduatoria tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:

a) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso giornaliero, per la vendita dello stesso settore merceologico;

b) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso settimanale, per la vendita dello stesso settore merceologico;

c) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso giornaliero, per la vendita di generi appartenenti a settore merceologico diverso;

d) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso settimanale, per

la vendita di generi appartenenti a settore merceologico diverso;

e) maggiore anzianità maturata dalla data di assegnazione del posteggio dal quale si chiede il trasferimento;

f) maggiore anzianità di attività dell'azienda, su area pubblica, anche in forma itinerante, quale risulta dalla data di rilascio dell'originaria autorizzazione alla ditta interessata ed al dante causa, in caso di subentro nella titolarità dell'azienda per atto tra vivi od a causa di morte.

4. La graduatoria è approvata con provvedimento del Responsabile del Settore e pubblicata all'albo pretorio, per trenta giorni interi e consecutivi.

Art. 38

Scambio reciproco di posteggio

1. I soggetti titolari di posteggio nei mercati comunali non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto del Comune.

2. Per lo scambio reciproco del posteggio è necessario che ogni interessato inoltri apposita istanza al Comune specificando, nella stessa, i motivi della richiesta, con espressa rinuncia, in caso di accoglimento, alla concessione assentita.

3. L'ufficio comunale competente "prende atto" della volontà di scambio reciproco del posteggio e della conseguente rinuncia alle originarie concessioni e procede all'aggiornamento dei titoli concessori e dell'autorizzazione d'esercizio, con l'indicazione dei dati distintivi dei nuovi posteggi. La durata delle concessioni rimane invariata.

4. Nel consentire lo scambio dei posteggi, è necessario tener conto dell'eventuale suddivisione del mercato in settori merceologici o dell'eventuale tipologia merceologica prevista per tale posteggio, in modo da rispettarla.

Art. 39

Attività con il sistema del "battitore"

1. Poiché nei mercati di cui all'art. 50 del presente regolamento non risultano esistenti dei posteggi riservati agli operatori che esercitano l'attività con il sistema detto del "battitore", gli stessi operatori eventualmente interessati a frequentare i mercati potranno partecipare all'assegnazione dei posteggi rimasti temporaneamente non occupati

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Comune non può individuare nuove aree mercatali da utilizzare per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con il sistema del "battitore".

Art. 40

Messa a disposizione di aree private

1. Qualora più soggetti, associati anche in forma cooperativa o consortile, mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per uno o più giorni della settimana o del mese, la stessa può essere inserita, a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale, tra quelle destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. I soggetti sopra citati hanno priorità nell'assegnazione dei posteggi ubicati nelle aree di che trattasi.

Eventuali posteggi residui saranno assegnati come indicato agli articoli 11 e 12 del presente regolamento.

2. Qualora le aree messe a disposizione del Comune siano più di una, saranno accolte con priorità le proposte dei consorzi costituiti tra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche, maggiormente rappresentativi a livello regionale.

La maggiore rappresentatività è valutata in relazione al numero degli iscritti.

Art. 41

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Ai produttori agricoli può essere riservata, al massimo, la percentuale del tre per cento del totale dei posteggi previsti, nel mercato, per il settore alimentare.

2. Qualora le domande superino il numero dei posteggi liberi e disponibili, si procede alla loro assegnazione con le modalità indicate agli articoli 11 e 12 del presente regolamento.

3. Nella domanda di assegnazione in concessione del posteggio, redatte ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.Lgs 228/01 in sostituzione della dichiarazione di cui all'art. 11 comma 3, lettera c) del presente regolamento, l'interessato dovrà attestare il possesso della qualifica di produttore agricolo.

4. Il criterio di priorità di cui all'art. 3, comma 4, lettera a) del presente regolamento, è riferito all'attività di commercio su aree pubbliche di prodotti agricoli, da parte dell'agricoltore produttore diretto.

5. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di produttori agricoli, gli stessi posteggi possono essere assegnati, in via prioritaria, ad operatori su area pubblica, titolari di autorizzazione amministrativa per la vendita di prodotti alimentari, tenuto conto del più alto numero di presenze sul mercato.

6. Ai predetti operatori si applicano le norme sulla decadenza delle concessioni dei posteggi di cui al successivo art. 42.

Art. 42

Decadenza dalla concessione del posteggio

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio a causa del mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività oppure quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per più di sedici giornate, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

2. In caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio, oltre il quale opera la decadenza dalla concessione, è ridotto proporzionalmente alla durata dell'attività.

3. Le violazioni alle norme sull'esercizio dell'attività che comportano la decadenza della concessione del posteggio sono così individuate:

a) Inosservanza del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione d'esercizio di cui all'art. 17 del presente regolamento o di sospensione del posteggio di cui al successivo articolo 43;

b) In caso di cessione di posteggio di cui all'art. 35.

4. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini di cui al comma 1, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato dal Responsabile dell'

Ufficio Commercio, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

5. 1. Nei casi di decadenza dalla concessione del posteggio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal presente articolo, viene revocata, contestualmente, l'autorizzazione d'esercizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29, comma 4, lettera *b*) del decreto legislativo.

Art. 43

Sospensione della concessione del posteggio

1. Le seguenti violazioni comportano la sospensione temporanea della concessione di posteggio:

- a) mancato pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico prevista nell'articolo n. 44 del presente regolamento, entro i 30 giorni successivi alla scadenza dei termini di pagamento
- b) abusivo utilizzo di energia elettrica o di acqua della rete idrica comunale mancato pagamento delle stesse per un periodo complessivamente superiore a quattro mesi;
- c) Vendita di prodotti diversi dal settore o tipologia merceologica determinata per il posteggio occupato;
- d) Particolare comportamento scorretto del venditore nei confronti della clientela o del personale di vigilanza o per turbativa dell'ordinato svolgimento del mercato;

2. La sospensione del posteggio viene disposta con ordinanza del Responsabile della Polizia Locale e rimane operante finché il titolare del posteggio non rimuova le cause che hanno determinato il provvedimento o, nel caso previsto al punto *d*) del comma precedente, per un periodo fino a venti giornate di svolgimento del mercato.

3. L'assenza dal posteggio a causa del provvedimento di sospensione di cui al presente articolo, se prolungata per oltre sedici giornate, determina la decadenza del posteggio ai sensi dell'art. 42 del presente regolamento.

Art. 44

Oneri di occupazione

1. 1. L'uso anche temporaneo dell'area pubblica per lo svolgimento del commercio è subordinato al pagamento giornaliero dei diritti dovuti per l'occupazione del suolo nonché alla tassa per il servizio raccolta rifiuti, secondo la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti. La tassa, quando possibile, deve essere corrisposta dall'operatore prima di effettuare l'occupazione.

La Giunta comunale potrà sostituire le tasse suindicate con un unico canone, comprensivo sia di tali tasse sia di una quota proporzionale alla quantità e qualità dei servizi che il Comune fornisce ai commercianti, che potrà essere rivalutata annualmente.

Nel caso di revoca del posteggio il canone è comunque dovuto fino alla scadenza dell'anno solare di riferimento.

2. Il canone di concessione del suolo pubblico sul quale è ubicato il posteggio deve essere corrisposto al Comune con le modalità e nei tempi indicati nella concessione.

3. La tassa per la occupazione temporanea del suolo pubblico deve essere corrisposta con le modalità indicate nel regolamento comunale per la occupazione di spazi ed aree pubbliche.

4. La tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve essere corrisposta secondo la vigente tariffa per la stessa prevista.

5. L'utilizzo dell'energia elettrica o di acqua, ove possibile, è subordinata al pagamento

dei relativi oneri, che verranno imputati a tutti gli operatori del mercato, in proporzione alle quote stabilite per settore merceologico.

6. Il mancato pagamento delle suindicate tasse o oneri entro il termine stabilito dall'art. 43 comporterà la sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione della posizione debitoria dell'operatore.

Art. 45 **Revoca della concessione del posteggio**

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.

2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi nello stesso od in altri mercati o sulle aree pubbliche comunali in genere, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.

3. In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione di quello revocato, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, può continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio revocato, a condizione che sussistano, comunque, le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa vigente.

4. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono, è disposta dal Responsabile dell'Ufficio Commercio che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 46 **Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione precaria**

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzo da parte del titolare, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione che intendono utilizzare come risulta dall'ultima graduatoria di spunta redatta dall'Ufficio competente. A parità di presenze si deve tener conto della maggiore anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese. E' consentito, ove possibile agli operatori interessati, di autocertificare, secondo la normativa vigente, la presenza propria e dei precedenti titolari dell'attività, sul mercato relativamente ai periodi precedenti a quelli di rilevazione da parte degli Uffici competenti.

2. L'assegnazione temporanea è effettuata secondo i criteri merceologici, consentendo le occupazioni dei posteggi conformemente al settore merceologico e la tipologia merceologica per questi specificatamente determinata.

3. Non è ammesso a partecipare alla spunta nel mercato o nella fiera l'operatore che con lo stesso titolo autorizzatorio sia già titolare di posteggio nella stessa fiera o mercato.

4. L'operatore commerciale che vuole partecipare alla spunta deve presentarsi entro

l'orario stabilito per la stessa munito di autorizzazione originale. Qualora sia titolare di più autorizzazioni deve presentare ai fini della registrazione della presenza, una sola autorizzazione.

L'eventuale rifiuto a mostrare l'autorizzazione o la mancanza della stessa in originale comporta l'esclusione dalle operazioni di spunta.

5. Sulla base dei criteri di cui al comma 1 viene redatta, da parte degli uffici comunali competenti, una graduatoria di spunta.

Tale graduatoria ha validità annuale e viene redatta entro il mese di febbraio di ogni anno e pubblicata almeno 10 giorni prima del primo mercato a cui si riferisce, successivo alla formazione della graduatoria stessa.

Avverso tale graduatoria gli interessati possono presentare istanza di revisione entro 15 giorni dalla pubblicazione. Su tale istanza il Comune si pronuncia entro i successivi 15 giorni e l'esito della stessa è pubblicata nel medesimo giorno.

All'atto del rinnovo annuale della graduatoria, saranno esclusi dalla stessa gli operatori che nell'arco dell'anno di riferimento non hanno effettuato alcuna presenza al mercato, al di fuori dei casi di assenza prolungata per l'intero anno per causa di malattia, gravidanza o servizio militare, preventivamente comunicati al Comune. In caso di esclusione anche le presenze eventualmente conteggiate negli anni precedenti verranno azzerate.

6. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi è effettuata, giornalmente, da personale incaricato del Settore Polizia Locale, sulla base della graduatoria di cui al comma precedente.

7. I posteggi non occupati dai titolari entro l'orario stabilito per l'inizio delle vendite (08,00) saranno assegnati agli operatori inseriti nell'apposita graduatoria di spunta.

8. All'operatore inserito nella graduatoria che si presenta entro l'orario previsto nel comma precedente, ed escluso dall'assegnazione per mancanza di posteggi liberi, verrà conteggiata la presenza ai fini della graduatoria stessa.

All'operatore che rinunci indebitamente al posteggio temporaneamente assegnatogli o, pur occupando l'area, non inizi le operazioni di vendita, non verrà conteggiata la presenza ai fini della graduatoria di cui al comma 3.

9. L'operatore che non risulti ancora inserito nella graduatoria di spunta dovrà farne espressa domanda in bollo all'Ufficio Commercio, indicando i propri estremi, la merceologia trattata e gli estremi del titolo autorizzatorio di riferimento.

10. L'area non può essere assegnata qualora sulla stessa si trovino un box, chiosco, un locale o, comunque, strutture o attrezzature, fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della concessione, debitamente autorizzate.

Art. 47 **Obblighi dei venditori**

1. E' fatto obbligo ad ogni singolo operatore di tenere esposto in modo visibile l'apposito cartello, solo se fornito dai competenti uffici comunali, da cui risultino gli estremi della concessione del posteggio.

2. L'operatore deve conservare sul posteggio i documenti autorizzatori originali e deve mostrarli agli organi di vigilanza ad ogni loro richiesta.

3. Nell'area mercato è consentito l'ingresso ai soli veicoli degli operatori adibiti al trasporto merci ed attrezzature.

Tali veicoli, se estranei al posteggio, devono venire prontamente allontanati dall'area non

oltre l'orario previsto per l'inizio delle attività di vendita e non potranno accedervi fino alla conclusione delle stesse.

4. Nell'area mercato è vietato tenere i veicoli con motore acceso in modo prolungato ed ingiustificato ed i gas di scarico devono essere indirizzati verso l'alto.

5. I concessionari di posteggio hanno l'obbligo di non arrecare disturbo o intralcio agli altri operatori o porre in essere comportamenti indecorosi o tali da disturbare le contrattazioni.

Sono parimenti vietati grida o schiamazzi, salvo i richiami a voce da parte dei dimostratori. I venditori di dischi, musicassette possono produrre emissioni musicali nei limiti della normale tollerabilità.

6. I titolari di posteggio sono tenuti a porre il banco in allineamento e nei limiti degli spazi assegnati e devono provvedere allo sgombero di strutture o materiali non direttamente collegate con la vendita.

Art. 48

Effettuazione di mercati straordinari

1. Nei periodi natalizio, pasquale ed estivo, può essere programmata l'effettuazione di edizioni straordinarie od aggiuntive dei mercati esistenti, collegate ad eventi particolari.

Il periodo natalizio coincide con il mese di dicembre; quello pasquale con i 15 giorni prima della Pasqua; quello estivo dal mese di giugno al mese di settembre di ogni anno.

2. Il numero massimo di mercati aggiuntivi o straordinari, che possono essere effettuati nel corso di ogni anno solare, è di *dodici*.

3. La proposta può essere presentata, per iscritto, all'Ufficio Commercio:

a) da almeno dieci operatori su area pubblica;

b) dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica;

4. La proposta deve pervenire all'Ufficio Commercio del Comune almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'effettuazione della edizione straordinaria od aggiuntiva del mercato.

5. L'Ufficio Commercio del Comune deve decidere entro trenta giorni dalla presentazione della proposta. In caso di mancata comunicazione di diniego entro tale termine, la proposta si intende accolta.

6. La comunicazione della effettuazione di una edizione aggiuntiva o straordinaria del mercato deve essere resa nota agli operatori del mercato, almeno quindici giorni prima della data prevista nei modi ritenuti più opportuni a cura dell'ufficio comunale competente.

7. Entro il mese di ottobre di ogni anno, i soggetti indicati al comma 3 possono presentare un programma di edizioni straordinarie od aggiuntive per i mercati da svolgere nell'anno successivo.

8. In occasione dei mercati straordinari, prioritariamente alle operazioni di spunta è consentito agli operatori presenti, titolari di posteggio, di occupare i posteggi liberi adiacenti posti sulla stessa fila al fine di accorpate il mercato, sulla base delle indicazioni del personale addetto al controllo.

L'assegnazione temporanea dei posteggi non occupati avverrà sulla base della graduatoria di spunta prevista per tale mercato e la presenza non verrà conteggiata ai fini della graduatoria stessa.

9. Ai mercati straordinari si applica la disciplina prevista per il mercato settimanale, in quanto compatibile.

Art. 49

Mercato specializzato o esclusivo e stagionale

1. Ai mercati specializzati o esclusivi e stagionali si applica la disciplina prevista per il mercato settimanale, in quanto compatibile.
2. Nei mercati specializzati o esclusivi sono ammesse esclusivamente le merceologie previste per quel mercato, anche affini o complementari.
Può essere ammessa la vendita o somministrazione di prodotti non compresi in tale tipologia merceologica, in misura comunque non superiore al dieci per cento dell'intera offerta di vendita.

Art. 50

Mercati: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali, orari

1. I mercati attualmente in atto sono i seguenti:
 - mercato centrale di Piazza 1° maggio
2. L'ubicazione di talie mercato, attualmente in atto, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, le loro dimensioni, totali e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici, gli spazi di servizio, gli orari di attività, sono determinati, secondo la SCHEDA allegata.

TITOLO III

COMMERCIO ITINERANTE

Art. 51

Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto, con mezzi motorizzati o altro mezzo, a condizione che gli stessi siano conformi alle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di circolazione su qualunque area pubblica non espressamente interdetta ai sensi dell'art. 52 del presente regolamento e con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.

2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e che non crei pregiudizio alla sicurezza dei pedoni o a diritti di terzi.

3. Al di fuori delle ipotesi di cui al successivo comma, all'operatore itinerante è consentito di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull'area pubblica per il tempo strettamente necessario a consegnare la merce all'acquirente e comunque con soste nello stesso posto non superiori a un'ora. Durante l'arco della giornata non è consentito all'operatore tornare ad esercitare il commercio nello stesso luogo ed in aree ad esso adiacenti per un raggio di 500 metri.

È comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo o a terra.

4. La Giunta comunale individua, con apposito provvedimento, le aree dove il commercio in forma itinerante può svolgersi oltre i limiti di tempo previsti dal comma precedente esclusivamente per la vendita dei prodotti eventualmente specificati a condizione che

l'occupazione di suolo sia espressamente autorizzata dal Comune.

Tale provvedimento determinerà le condizioni ed i limiti d'esercizio del commercio e della sosta.

Lo spazio che può essere occupato non può eccedere le misure di mt. 8x3. Per i generi del settore alimentare e per la somministrazione possono essere utilizzati esclusivamente negozi mobili con autonomia energetica.

In conformità al relativo regolamento, le soste superiori ad 1 ora, comportano il pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e smaltimento rifiuti.

5. È vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti a quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore ad un raggio di metri 500 misurato dal centro del mercato o fiera.

6. Nel caso di esercizio del commercio in forma itinerante è fatto divieto di abbandono di materiale di scarto inerente all'attività di vendita. Gli stessi dovranno essere conferiti negli appositi cassonetti distinti per tipologia.

Art. 52 Divieti

1. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante, al di fuori delle occupazioni espressamente autorizzate a norma dell'articolo precedente, è vietato:

- nelle aree aventi valore storico, artistico e ambientale: luoghi di culto ed area adiacenti poste ad un raggio di influenza inferiore a metri 200 (possono essere concesse deroghe dal Responsabile della Polizia Locale sulla base di valutazioni della particolare morfologia delle strade comunali);
- nella piazza del mercato settimanale ed adiacente area parcheggio, nel solo giorno di mercato o fiera fino ad una distanza di 500 mt in linea d'aria;
- nelle aree adiacenti gli edifici scolastici, i giardini e parchi pubblici, gli impianti sportivi e polifunzionali, intendendosi per aree adiacenti quelle poste ad un raggio di influenza inferiore di metri 200 misurato dal confine dell'edificio;
- nelle aree d'intersezione stradale ed adiacenze per un raggio di metri 50;
- lungo le strade statali , provinciali ed in genere lungo le strade extraurbane e di scorrimento come identificate nel P.U.T. ;
- nelle aree parcheggio degli esercizi commerciali ed in tutte le aree adibite alla sosta regolamentata dei veicoli.
- In ogni altro caso in cui costituisca pericolo, intralcio o sia espressamente vietato dal Codice della Strada.

2. Con provvedimento di Giunta comunale l'elenco di cui al precedente comma potrà essere aggiornato o modificato.

Art. 53 Determinazione degli orari

1. L'orario per l'esercizio del commercio in forma itinerante, è stabilito dal Sindaco, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'art. 9 della L.R. 15/00.

Art. 54
Rappresentazione cartografica

1. Presso l'Ufficio Commercio è tenuta a disposizione degli interessati una planimetria del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

Art. 55
**Vendita di prodotti in forma itinerante da parte del produttore agricolo. Modalità.
Orari. Divieti**

1. Le disposizioni di cui agli articoli 51, 52 e 53 del presente regolamento si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi del D.Lgs. 228/2001.

TITOLO IV
FIERE

Art. 56
Tipologia ed aree destinate a fiere

1. Per quanto riguarda la definizione delle fiere e le presenze operative nelle stesse si rimanda all'articolo 1 del presente regolamento.
2. Le aree destinate alle fiere sono riservate ai titolari di autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
3. Tutte o parte delle aree destinate a fiere possono essere riservate alla commercializzazione di determinate tipologie di prodotti.

Art. 57
Autorizzazione per operare nelle fiere

1. Chi intende partecipare ad una fiera che si svolge nel territorio comunale deve inviare istanza in bollo al Comune, indirizzata all'Ufficio Commercio, almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera stessa, precisando:

a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza.

Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;

b) codice fiscale/partita IVA;

c) estremi dell'autorizzazione posseduta: numero, data, Comune che l'ha rilasciata, settore/i merceologico/i;

d) numero e localizzazione del posteggio richiesto o consistenza dell'occupazione;

e) presenze effettive e virtuali nella fiera alla quale si chiede di partecipare;

f) data di iscrizione al registro imprese.

2. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure essere consegnate direttamente al protocollo comunale. Non sono ammessi altri mezzi o modi di invio. Nel caso di invio a mezzo del servizio postale, per la data di invio fa fede quella appostata, all'atto della spedizione, dall'Ufficio postale accettante.

Per quelle consegnate direttamente a mano, il timbro a data appostovi dall'ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza.

3. La concessione dell'area di posteggio nelle fiere ha una durata limitata al giorno di svolgimento delle stesse.

4. Le domande sono assegnate, per l'istruttoria, all' Ufficio Commercio. Per quelle giudicate irregolari od incomplete, deve essere richiesta la regolarizzazione entro il termine di dieci giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato, non saranno valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.

5. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, approvata dal Responsabile dell' Ufficio Commercio sarà affissa all'albo pretorio del Comune almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera. Ad ogni partecipante sarà comunicato, entro lo stesso termine, a cura dell'Ufficio Commercio, il numero di graduatoria, con la notizia di ammissione o meno alla fiera in relazione al punteggio attribuito ed ai posteggi disponibili, unitamente alle modalità di partecipazione: orari, modalità di pagamento del plateatico e relativo importo, numero ed ubicazione del posteggio, orario di esercizio e per il montaggio e smontaggio delle attrezzature, giorni di svolgimento della fiera, e quant'altro previsto da leggi e regolamenti comunali.

6. Le domande di partecipazione alla fiera pervenute dopo i termini previsti dal precedente comma 1, ed entro i termini di cui al comma 5, saranno valutate, ed inserite in calce alla graduatoria, solo in caso di disponibilità di posteggi in base alla data di arrivo.

Art. 58

Criteri di priorità ai fini della graduatoria

1. Ai fini della formulazione della graduatoria per le fiere valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

a) maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;

b) maggior numero di presenze nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;

c) anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese;

d) ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda all'ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza del Comune.

2. Non sono ammessi criteri di priorità che tengano conto della cittadinanza, residenza o sede legale dell'operatore, oppure del Comune che ha rilasciato il titolo autorizzatorio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

3. Sono valutati soltanto i titoli riferibili all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione alla fiera.

4. Uno stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione ad una stessa fiera, anche facendo riferimento alle varie autorizzazioni di cui, eventualmente, sia titolare.

5. Uno stesso soggetto non può avere più di una concessione di posteggio in una stessa fiera.

Art. 59

Assegnazione dei posteggi non utilizzati

1. I posteggi che non risultino utilizzati dai rispettivi assegnatari, scaduto il termine previsto per il montaggio delle attrezzature, vengono assegnati, sul posto, dal personale incaricato del Settore Polizia Locale, su disposizioni del Responsabile dell' Ufficio Commercio, nel rispetto dell'ordine della graduatoria. L'operatore assegnatario di posteggio che non volesse occupare il posteggio assegnato potrà partecipare alla spunta dei posti eventualmente rimasti liberi. Esaurita la graduatoria, l'assegnazione di eventuali posteggi liberi è effettuata nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 58 del presente regolamento. Per quanto compatibile si applica la disciplina d'assegnazione temporanea dei posteggi liberi prevista per i mercati.

Art. 60

Fiere: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali. Orari

1. Attualmente non esistono Fiere
2. L'istituzione di nuove Fiere, è stabilita dal Consiglio Comunale; le relative caratteristiche strutturali e funzionali, le loro dimensioni, totali e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici, gli spazi di servizio, gli orari di attività, sono determinate dalla Giunta comunale, nel rispetto degli indirizzi di cui alla normativa regionale, sentita la Commissione di cui all'art. 5 del presente regolamento,
3. La Giunta comunale può deliberare l'affidamento della gestione delle Fiere a soggetti pubblici o privati secondo la disciplina prevista nella legge 11 gennaio 2001 n. 7 e relativa regolamentazione regionale.

TITOLO V

ALTRE AREE PUBBLICHE PER IL COMMERCIO

Art. 61

Posteggi fuori mercato

1. I posteggi fuori mercato, come definiti all'articolo 1, lettera o), del presente regolamento, concessi per dieci anni sono assegnati con le procedure di cui all'articolo 13.
2. I posteggi di cui al comma precedente occasionalmente liberi e, comunque, in attesa di assegnazione, sono giornalmente concessi agli operati abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, con la procedura indicata all'articolo 46 del presente regolamento.
3. Per la revoca-decadenza, valgono le regole di cui agli articoli n. 42 e 45 del presente regolamento.
4. La disciplina prevista per l'attività svolta nell'ambito delle aree mercatali è applicabile anche ai posteggi al di fuori di tali aree, in quanto compatibile.
5. L'ubicazione dei singoli posteggi fuori mercato, le loro dimensioni, i generi vendibili, gli orari di attività sono determinate dalla Giunta comunale, sulla base del modello di scheda allegata.
6. L'individuazione di nuove aree, la soppressione o modifica di quelle esistenti, in cui localizzare i posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui al presente titolo è effettuata dalla Giunta comunale, previo parere della Commissione consultiva di cui all'art. 5.

Art. 62

Commercio in occasioni particolari

1. Sono individuati, secondo le procedure di cui al comma 3 del presente articolo, i singoli posteggi sparsi sul territorio comunale dove il commercio può svolgersi esclusivamente in occasioni particolari, in relazione ad eventi o riunioni straordinarie di persone, limitatamente all'area ed al periodo di tempo indicati nella concessione temporanea di suolo pubblico rilasciata di volta in volta dal Comune.

Tali concessioni possono essere rilasciate ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su area pubblica per un periodo di tempo complessivo pari alla durata della manifestazione a cui si riferisce.

Per il rilascio delle concessioni si applica il criterio del maggior numero di presenze dell'operatore alla manifestazione di che trattasi o, in subordine, secondo il criterio dell'ordine cronologico di presentazioni delle domande al Comune.

Ai concessionari viene applicata la disciplina prevista nel presente regolamento per la sosta e le modalità di vendita, in quanto compatibile.

2. In occasione di manifestazioni non istituzionali, organizzate da comitati, associazioni, contrade, aventi carattere locale e senza fine di lucro, è ammessa la possibilità di far svolgere, ad operatori legittimati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, agli iscritti nel registro dei mestieri girovaghi ed ai c.d. "produttori itineranti", l'attività di vendita di prodotti alimentari tipici regionali e oggettistica varia avente valenza di carattere collezionistico oppure fattura artigianale hobbistica.

Il numero di posteggi sarà determinato in relazione alle esigenze relative allo spazio a disposizione, alla viabilità ed alle condizioni di sicurezza e d'igiene.

In ogni caso non potranno essere ospitati oltre 50 banchi per il commercio su aree pubbliche.

L'organizzazione di tali manifestazioni potrà essere affidata alle stesse associazioni richiedenti, a cui verrà rilasciata la relativa concessione di suolo pubblico, le quali dovranno farsi carico della localizzazione e assegnazione dei posteggi.

Tutti gli oneri inerenti l'occupazione di suolo ed altri eventualmente previsti dovranno essere corrisposti dal concessionario, che avrà la completa responsabilità della manifestazione.

3. I posteggi di cui al comma 1 e le manifestazioni di cui al comma 2 sono individuate con provvedimento di giunta comunale, in osservanza delle norme contenute nel presente regolamento.

4. In coincidenza di particolari manifestazioni sarà possibile rilasciare autorizzazioni temporanee (per il solo giorno della manifestazione) ai titolari di attività di vendita in sede fissa e su area privata in possesso dei requisiti per il rilascio di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche

TITOLO VI NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

Art. 63 Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministro della Sanità del 2 marzo 2000.

2. Le aree pubbliche dove si effettua il commercio di prodotti alimentari, devono

possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche, come previste dalla normativa vigente.

3. Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni del mercato e delle fiere, e relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.

Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza del Ministro della Sanità e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti utilizzati e la loro corretta manutenzione che dovrà essere certificata a norma di legge ed esibita a richiesta degli organi di controllo., la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato o riunito con altri che, insieme, non raggiungano la qualifica di mercato.

4. La costruzione stabile realizzata in un posteggio per comprendervi le attrezzature per il commercio sulle aree pubbliche, deve avere i requisiti indicati all'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro della Sanità.

5. Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari, sia nei posteggi isolati sia dove questi sono riuniti in un mercato, deve avere, oltre ai requisiti previsti dal capitolo III dell'allegato al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, i requisiti indicati nell'articolo 4 dell'ordinanza del Ministro della Sanità.

Nell'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.

6. I banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:

a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;

b) avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore a 1.00 metro;

c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.

7. Le disposizioni di cui al comma 6, lettere *b)* e *c)*, non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.

8. Salvo quanto previsto dal comma 9, i banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di prodotti deperibili, alla vendita di carni fresche ed alla loro preparazione, nonché alla preparazione di prodotti della pesca.

9. Per la vendita di prodotti della pesca e di molluschi bivalvi vivi nei banchi temporanei devono essere rispettati i requisiti di cui all'articolo 6, lettere *c)* e *d)*, dell'ordinanza del Ministro della Sanità.

10. La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle specifiche condizioni indicate all'articolo 6, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *e)*, dell'ordinanza del Ministro della Sanità, che riguardano:

a) carni fresche, preparazioni di carni e carni macinate, prodotti a base di carne;

- b) prodotti di gastronomia cotti;
- c) prodotti della pesca;
- d) molluschi bivalvi vivi;
- e) prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi;

11. È vietata la vendita di funghi freschi allo stato sfuso, in forma itinerante.

12. La vendita di pane sfuso è consentita sulle aree pubbliche nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 3. In assenza di tali banchi, è consentita la vendita di pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice.

13. L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.

14. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto legislativo deve essere effettuata, fatti salvi quelli previsti dall'allegato del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro della Sanità.

15. Qualora l'attività di somministrazione non possa disporre di locali dotati di apposite cucine o laboratori per la preparazione dei pasti oppure, nel caso in cui i pasti provengano da laboratori o stabilimenti esterni, di attrezzature per la loro conservazione e per le relative operazioni di approntamento, sono richiesti i requisiti generici di cui agli articoli 3 e 4 della ordinanza del Ministro della Sanità e può essere esercitata esclusivamente l'attività di somministrazione di sole bevande in confezioni originali chiuse e sigillate, di alimenti pronti per il consumo prodotti in laboratori autorizzati. I locali devono disporre di adeguata attrezzatura per la pulizia delle stoviglie e degli utensili mediante l'impiego di lavastoviglie a ciclo termico oppure devono essere utilizzate posate e stoviglie a perdere. Gli utensili e le stoviglie pulite devono essere posti in appositi contenitori costruiti da materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, ed al riparo da contaminazioni esterne.

16. Nel caso di strutture adibite alla preparazione di alimenti composti, che comportano una elevata manipolazione, quali tramezzini, tartine, panini farciti, frittate, farcitura di pizze precotte, oltre ai requisiti di cui al comma 18, devono essere previsti appositi settori o spazi opportunamente attrezzati.

17. Qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento e cottura dei cibi, sono richiesti appositi settori o spazi strutturati ed attrezzati secondo le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei gas, vapori, odori e fumi prodotti.

18. La preparazione di piatti pronti per il consumo, le operazioni di assemblaggio di ingredienti, la manipolazione di alimenti di cui non viene effettuata la cottura, la guarnitura di alimenti composti pronti per la somministrazione, e tutte le altre lavorazioni che comportano manipolazioni simili, vanno effettuate in settori o spazi separati con modalità che garantiscano la prevenzione della contaminazione microbica. I cibi preparati pronti per la somministrazione devono essere adeguatamente protetti da contaminazioni esterne e conservati, ove occorra, in regime di temperatura controllata. La conservazione dei cibi può avvenire anche nei banchi di esposizione dell'esercizio di somministrazione, rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, dell'ordinanza del Ministro della Sanità.

19. L'attività di preparazione e trasformazione di alimenti e bevande è subordinata al rilascio, da parte dell'organo competente, dell'autorizzazione sanitaria ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, in relazione all'attività esercitata. Tale provvedimento deve espressamente indicare la specializzazione merceologica dell'attività medesima.

20. Per i negozi mobili, l'autorizzazione sanitaria deve contenere:

a) indirizzo del luogo di ricovero del mezzo;

b) indirizzo dei locali di deposito della merce invenduta, durante i periodi di non attività commerciale.

Detti locali devono avere le caratteristiche previste dagli articoli 28 e 29 del D.P.R. 327/1980, e garantire idonee modalità di conservazione e condizionamento termico per gli alimenti deperibili.

21. I negozi mobili sprovvisti dei requisiti di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 4 dell'ordinanza del Ministro della Sanità e dell'impianto di erogazione autonomo di energia possono effettuare l'attività commerciale esclusivamente nelle aree pubbliche munite rispettivamente, di:

a) allacciamento idropotabile, accessibile da parte di ciascun veicolo;

b) scarico fognario sifonato, accessibile da parte di ciascun veicolo;

c) allacciamento elettrico, accessibile da parte di ciascun veicolo.

Anche se il generatore autonomo di energia dispone di potenza adeguata da soddisfare il mantenimento costante della temperatura durante la sosta per la vendita, il suo impiego non è da intendersi alternativo, ma subordinato all'assenza di disponibilità di allacciamento elettrico dell'area pubblica.

22. Per il personale addetto alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 327/1980, articoli 37 e 42.

23. Per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche il responsabile dell'«industria alimentare», come definita dall'articolo 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, deve procedere ad effettuare attività di autocontrollo, nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite da tale decreto legislativo.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 64 Disposizioni transitorie e finali

1. Sono fatti salvi, per gli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche, i diritti acquisiti alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'articolo 14 della legge regionale, l'Ufficio Commercio procede al frazionamento delle autorizzazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)* della legge 112/1991, relativamente ai posteggi di propria competenza. Le autorizzazioni rilasciate in base alla previgente normativa sono convertite nei corrispondenti "tipi" di autorizzazione previsti dal decreto legislativo, mediante "nuova autorizzazione" operata dal Comune di residenza dell'interessato o dal Comune sede di posteggio a seconda delle rispettive competenze.

3. Le concessioni di posteggi nei mercati, in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento, mantengono la medesima scadenza riportata nel provvedimento di rilascio a cura dell'Ufficio Commercio.

4. I mercati quotidiani, costruiti dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza del Ministro della Sanità del 2 marzo 2000, nei quali si effettui il commercio di prodotti alimentari, devono

essere realizzati rispettando le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza stessa. I mercati quotidiani di strada, già esistenti alla data del 9 maggio 2000, nei quali si effettua il commercio di prodotti alimentari, devono conformarsi alle caratteristiche di cui all'ordinanza del Ministro della Sanità, in particolare, per quelli nei centri storici o in zone urbane, dove non sia possibile l'adeguamento integrale, sono comunque vincolanti le prescrizioni di cui all'articolo 6 dell'ordinanza predetta.

Devono essere adeguate a tali caratteristiche le aree dei mercati quotidiani in sede propria, nei quali si svolge il commercio di prodotti alimentari.

Le costruzioni stabili, i negozi mobili ed i banchi temporanei di cui agli articoli 3, 4 e 5 dell'ordinanza del Ministro della Sanità e di cui all'articolo 63, commi 4, 5 e 6, del presente regolamento, devono essere resi conformi ai requisiti prescritti dall'ordinanza del Ministero della Sanità entro il 9 settembre 2001.

5. Le modifiche delle successive schede inerenti i mercati e fiere, concernenti le variazioni del numero di posteggi e/o la loro disciplina, sono effettuate con provvedimento di Giunta comunale, sentita la commissione di cui all'art. 5 del presente regolamento.

A L L E G A T I

- A) MODELLO SCHEDE mercati
- B) MODELLO SCHEDE delle fiere
- C) MODELLO SCHEDE posteggi fuori mercato
cui all'art. 1, c. 2, lettera b) della L. n. 112/1991

SCHEDA N. 1/1 – MERCATI

a) Denominazione del mercato MERCATO CENTRALE DI PIAZZA 1° Maggio;
Delibera istitutiva n. di Consiglio Comunale del

b) ubicazione: PIAZZA 1° MAGGIO;

c) orario vendita: 08.00 – 13.00;

d) superficie complessiva del mercato: mq 625 (m 25 x m 25);

e) superficie complessiva dei posteggi: mq 400 tutta su area scoperta;

f) totale posteggi: n. 17 di cui:

n. 6 utilizzati dai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare;

n. 10 utilizzati dai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore non alimentare;

n. 1 riservati ai produttori agricoli;

In particolare si precisa che il posteggio riservato ai produttori agricoli e' ubicato in adiacenza all'area mercatale ed in particolare in localita' via Montale incr. via Pascoli ed ha su perficie complessiva di mq 27,5 (mt 9 x mt 3,05).

g) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:

– l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;

– i posteggi destinati al settore alimentare ed a quello non alimentare;

– il numero, la dislocazione ed il dimensionamento, dei posteggi, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli;

– la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

h) L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da 2 (due) ore prima dell'inizio dell'orario di vendita (dalle ore 06.00);

Entro 2 (due) ore dal termine dell'orario di vendita (entro le ore 15.00), le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.

SCHEDA N. 1/2 – MERCATO SPECIALIZZATO

- a) Denominazione del mercato MERCATINO DI S. LUCIA;
Delibera istitutiva n. di Consiglio Comunale del
- b) ubicazione: PIAZZA MATTEOTTI – VIA REPUBBLICA – VIA PAOLO VI – VIA DONATORI DI SANGUE- PIAZZETTA ORATORIO;
- c) orario vendita: 08.00 – 19.00;
- d) superficie complessiva del mercato: mq 1240 (disposti sulle strade suindicate);
- e) superficie complessiva dei posteggi: mq 562,5 tutta su area scoperta;
- f) totale posteggi: n. 50 di cui;
n. 23 utilizzati dai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare;
n. 25 utilizzati dai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore non alimentare;
n. 2 riservati ai produttori agricoli;
In particolare si precisa che i posteggi sono tutti di eguali dimensioni e cioe' mt. 2,5 x mt 4,5 con superficie unitaria di mq. 11,25:
- g) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:
– l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
– i posteggi destinati al settore alimentare ed a quello non alimentare;
– il numero, la dislocazione ed il dimensionamento, dei posteggi, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli;
– la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- h) L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da 2 (due) ore prima dell'inizio dell'orario di vendita (dalle ore 06.00);
Entro 2 (due) ore dal termine dell'orario di vendita (entro le ore 15.00), le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.

IN OCCASIONE DEL POSIZIONAMENTO DELLE BANCARELLE SULLE PUBBLICHE VIE DEVE ESSERE SALVAGUARDATA L'ACCESSIBILITA' DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E PUBBLICI , RISERVANDO UNO SPAZIO ADEGUATO DI ACCESSO.

SCHEDA N. 1/3 – MERCATO SPECIALIZZATO

a) Denominazione del mercato MERCATO DELL'ANTIQUARIATO;
Delibera istitutiva n. di Consiglio Comunale del

b) ubicazione: PIAZZA IV GIUGNO – VIA DANTE – VIA GIULINI;

c) orario vendita: 13.00 – 19.00;

d) superficie complessiva del mercato: mq 2830 (disposti sulle strade suindicate);

e) superficie complessiva dei posteggi: mq 900 tutti su area scoperta

f) totale posteggi: n. 80 di cui:

n. 75 utilizzati dai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore non alimentare - ANTIQUARIATO;

n. 5 riservati ai produttori agricoli.

Superficie e dimensioni dei singoli posteggi come sopra.

g) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:

- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- i posteggi destinati al settore non alimentare;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento, dei posteggi, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

h) L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da 2 (due) ore prima dell'inizio dell'orario di vendita (dalle ore 06.00);

Entro 2 (due) ore dal termine dell'orario di vendita (entro le ore 15.00), le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.

IN OCCASIONE DEL POSIZIONAMENTO DELLE BANCARELLE SULLE PUBBLICHE VIE DEVE ESSERE SALVAGUARDATA L'ACCESSIBILITA' DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E PUBBLICI , RISERVANDO UNO SPAZIO ADEGUATO DI ACCESSO.

SCHEDA N. 1/4 – MERCATO SPECIALIZZATO

a) Denominazione del mercato MERCATINO DELLA "FESTA Dà Là SùCIA";
Delibera istitutiva n. di Consiglio Comunale del

b) ubicazione: VILLA GIULINI – VIA GIULINI – VIA DANTE

c) orario vendita: 08.00 – 19.00;

d) superficie complessiva del mercato: mq 2830 (disposti sulle strade e localita' suindicate);

e) superficie complessiva dei posteggi: mq 900 tutti su area scoperta

f) totale posteggi: n. 80 di cui;

n. 35 utilizzati dai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare;

n. 40 utilizzati dai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore non alimentare;

n. 5 riservati ai produttori agricoli;

Superficie e dimensioni dei singoli posteggi come sopra.

g) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:

– l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;

– i posteggi destinati al settore alimentare ed a quello non alimentare;

– il numero, la dislocazione ed il dimensionamento, dei posteggi, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli;

– la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

h) L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da 2 (due) ore prima dell'inizio dell'orario di vendita (dalle ore 06.00);

Entro 2 (due) ore dal termine dell'orario di vendita (entro le ore 15.00), le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.

IN OCCASIONE DEL POSIZIONAMENTO DELLE BANCARELLE SULLE PUBBLICHE VIE DEVE ESSERE SALVAGUARDATA L'ACCESSIBILITA' DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E PUBBLICI , RISERVANDO UNO SPAZIO ADEGUATO DI ACCESSO.

SCHEDA N. 2/1 - FIERA LOCALE

Fiera: denominazione FIERA LOCALE DI PRODOTTI BIOLIGICI
Ordinanza Sindacale istitutiva n.del

- Ubicazione. **Fiera**: P.ZZA IV GIUGNO –
orari di vendita – dalle ore 08.00 alle ore 18.30 dal mese di FEBBRAIO al mese di MAGGIO
e dal mese di SETTEMBRE al mese di OTTOBRE

- Caratteristiche strutturali:

a) superficie complessiva dei posteggi: mq 300;

b) numero totale posteggi: 15 senza alcuna distinzione merceologica

c) nella zona fiera vengono individuate n 2 posteggi oltre a quelli suindicati da adibire alla presenza di produttori agricoli.

Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria allegata, nella quale sono indicati:

– l'ubicazione dell'area e la sua superficie complessiva;

– il numero, la dislocazione ed il dimensionamento dei posteggi;

– la numerazione con la quale sono identificati i singoli posteggi.

L'accesso all'area della fiera è consentito a partire da 2 ore prima dell'inizio dell'orario di vendita (dalle ore 06.00);

Entro 1 ora e mezza dal termine dell'orario di vendita (entro le ore 20.00), le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.

IN OCCASIONE DEL POSIZIONAMENTO DELLE BANCARELLE SULLE PUBBLICHE VIE DEVE ESSERE SALVAGUARDATA L'ACCESSIBILITA' DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E PUBBLICI , RISERVANDO UNO SPAZIO ADEGUATO DI ACCESSO.